



**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
BANCA DI CASCIA**

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

FINANZIAMENTI IMPORT - EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOPERATIVA**

Codice ABI: 08457

Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kennedy, 1 – Firenze

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489

Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 891.20

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A165313

R.E.A. Firenze n. 38847

S.W.I.F.T. code n. ICRAIT3FCPO

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Aderente Arbitro Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie – ABF.

CONTATTISito internet: www.bccvaldarnoflorentino.itE-mail: info@bccvaldarnoflorentino.it (servizio gratuito)

Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063 (costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile)

Numero verde 800-010482 (servizio gratuito)

Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146 (servizio gratuito)
info@relax@bccsoar.itUfficio Reclami Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI)
Indirizzo e-mail: ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Num. Tel.: _____

e-mail: _____

Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento "Principali Diritti del Cliente", oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato

Data _____ Firma per avvenuta ricezione _____

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI IMPORT - EXPORT

Il **finanziamento all'importazione** è un'operazione che permette al cliente importatore di ottenere da parte della banca il regolamento all'estero del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi.

Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata del finanziamento non supera, di regola, i 180 giorni.

Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di finanziamento all'importazione.

L'**anticipo all'esportazione** è un'operazione che permette al cliente di ottenere da parte della banca un anticipo sui crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestato servizi.

Tramite l'anticipazione all'esportazione:

- il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un credito vantato nei confronti di controparti estere;
- la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate tramite l'incasso del credito del cliente.

Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di anticipazione all'esportazione.

L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

I finanziamenti all'importazione e gli anticipi all'esportazione **possono essere accessi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera.**

Il cliente, per effettuare operazioni di finanziamento all'importazione o anticipo all'esportazione deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un "Fido Estero" di importo massimo predeterminato.

La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione del fido estero.

Il fido estero, che il cliente deve ottenere dalla banca, può articolarsi nelle seguenti "forme tecniche" di finanziamento di importo massimo predeterminato:

- finanziamenti all'import;
- anticipi all'export;
- crediti documentari;
- lettere di credito stand-by;
- fideiussioni;
- negoziazione di divise a termine.

La banca non concede al cliente, in caso di pluralità di "forme tecniche", il c.d. "uso promiscuo" (utilizzo discrezionale del margine disponibile del complessivo affidamento indifferentemente sotto l'una o l'altra forma tecnica).

Il cliente può dunque utilizzare le forme tecniche solo disgiuntamente e nei limiti del rispettivo importo massimo.

Principali rischi (specifici e generici)

- obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero, nell'anticipo all'esportazione;
- la variabilità del tasso di cambio, se il finanziamento è acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante;
- l'impossibilità di beneficiare delle variazioni verificatesi nell'ambito del mercato monetario dei tassi al ribasso.

Presso i locali di ogni filiale della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

I tassi di cambio in acquisto e in vendita applicati sulle operazioni in valuta estera sono quelli presenti nel listino cambi esposto al pubblico e disponibile presso le filiali della banca, aggravati della commissione di negoziazione come di seguito specificate. Si fa riferimento ai tassi di cambio rilevati dalla banca all'apertura degli sportelli dal sito www.radiocor.ilsole24ore.com.

TASSI	VALORI MASSIMI
Tasso di interesse debitore nominale annuo massimo FISSO	9,75%
Tasso annuo massimo per interessi di mora	Non applicato
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto di estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale la banca applica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, il rapporto prevede la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri Dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse; il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).

ONERI E SPESE	VALORI MASSIMI
Istruttoria iniziale fido estero	euro 0,00
Accensione rapporto	euro 12,00
Proroga rapporto	euro 12,00
Estinzione rapporto	euro 12,00
Estinzione anticipata di finanziamenti	1,00% importo rimborsato anticipatamente
Commissione di intervento	euro 0,00
Spese di negoziazione	euro 0,00
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente
<i>In formato cartaceo:</i>	
Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
Spese per invio altre comunicazioni	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
<i>In formato elettronico:</i>	
Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93	euro 0,00
Spese per invio altre comunicazioni	euro 0,00

Per le condizioni applicate alle operazioni di incasso e pagamento connessi agli anticipi e ai finanziamenti in questione, si rimanda allo specifico Foglio Informativo "Incassi e Pagamenti".

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento mediante il rimborso dell'intero importo capitale e degli oneri accessori maturati, con l'applicazione, se prevista contrattualmente, di un onere percentuale sul debito anticipatamente rimborsato.

La banca può considerare risolto il contratto:

- se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato;
- in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento degli importi dovuti;
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod.civ.;
- se il cliente si trova in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n. 15 giorni lavorativi.

Reclami – Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Società Cooperativa (Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 – Reggello FI; fax 055.8667063, mail ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

➤ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide su:

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

I presidi dell'Arbitro Bancario Finanziario, a livello nazionale, sono i seguenti:

Segreteria Tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano – tel. 02 724241

Segreteria Tecnica del Collegio di Roma
Via XX Settembre, 97e
00187 Roma – tel. 06 47921

Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli – tel. 081 7975111

➤ Ombudsman – Giurì Bancario che decide su:

- Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 1000.000,00 euro;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

➤ Conciliatore Bancario Finanziario che decide su:

- Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman – Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la Banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della Banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

➤ **Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob** che decide su:

- Controversie relative alla violazione di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia, ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il cliente, di attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari o alla camera di Conciliazione a Arbitrato istituita presso la Consob, per quelle attinenti ai servizi di investimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA

Forex	Mercato in cui sono scambiate le diverse valute.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Negoziazione	Trasformazione di una valuta in un'altra.
Numeri Dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.